



CORTE DEI CONTI

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA LIGURIA**

**LA SEZIONE ACCERTA IL MANCATO
ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI
REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DA PARTE
DEL SINDACO DEL COMUNE DI COGOLETO,
DELLA RELAZIONE DI FINE MANDATO
PREVISTA DALL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO
LEGISLATIVO N.149 DEL 2011**

Deliberazione 10 settembre, n. 82/2020/SRCLIG



CORTE DEI CONTI



LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA

Composta dai magistrati:

Dott. Fabio VIOLA	Presidente
Dott. Donato CENTRONE	Consigliere
Dott. Claudio GUERRINI	Consigliere
D.ssa Carmelina ADDESSO	Primo Referendario
Dr. Giovanni DALLA PRIA	Referendario
D.ssa Elisabetta CONTE	Referendario

nella camera di consiglio del 10 settembre 2020 ha reso la seguente

D E L I B E R A Z I O N E

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, che ha disposto che i Comuni e le Province, redigano, nei termini indicati dal medesimo decreto, una relazione di fine mandato, contenente la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato;

Visto il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 26 aprile 2013 recante gli schemi tipo di relazione di fine mandato;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 219 del 2013 con la quale, tra le altre, sono state dichiarate non fondate, nei sensi e nei limiti riportati nella relativa motivazione, le questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 4 del d.lgs. n. 149 del 2011.

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse

all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare gli artt. 84, comma 6, e 85, comma 1;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, recante "Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché' disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19";

VISTO il decreto n. 16 del 20 marzo 2020, con cui il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Liguria ha disposto le misure organizzative e le indicazioni di massima per l'esercizio delle funzioni di controllo, al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica sullo svolgimento delle attività istituzionali;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020, che ha prorogato lo stato di emergenza da COVID-19 fino alla data del 15 ottobre 2020 e il correlato decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020";

Vista l'ordinanza n. 54/2020 con cui il Presidente della Sezione regionale di controllo ha convocato l'odierna camera di consiglio,

FATTO

Il Comune di Cogoleto (GE), avente popolazione pari a 8.923 abitanti, è interessato dalle elezioni amministrative indette, con decreto del Ministero dell'interno del 15 luglio 2020, per il 20 e 21 settembre 2020.

Il Sindaco uscente era stato eletto in data 5 giugno 2016; successivamente, con D.P.R. del 30 luglio 2019, pubblicato sulla G.U. n.195 del 21 agosto 2019, il Consiglio comunale è stato sciolto per le dimissioni rassegnate dal Sindaco, in data 10 luglio 2019, ed il Comune è stato commissariato.

L'Ente, con nota prot. 15091 del 20 luglio 2020, ha trasmesso alla Sezione la relazione di fine mandato relativa al periodo 2016-2019, sottoscritta dal Commissario

straordinario, in data 20 luglio 2020 e certificata in pari data dall'Organo di revisione. La trasmissione a questa Sezione è stata effettuata tramite pec e acquisita al protocollo della medesima Sezione n. 3720 del 21 luglio 2020.

DIRITTO

In via preliminare, viene esaminata d'ufficio la questione relativa alla valida costituzione del Collegio mediante collegamento da remoto in videoconferenza con lo strumento Microsoft Teams. Al riguardo, si osserva che la riunione dell'organo giudicante mediante collegamento telematico, anche alla luce della proroga al 15 ottobre 2020 dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario derivante dall'epidemia da COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 e al d.l. n. 83/2020, è consentita dal legislatore che, in base al combinato disposto degli artt. 84 comma 6 e 85 comma 1, ha previsto che il giudice deliberi in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto.

L'art. 4 del Decreto Legislativo n. 149 del 2011, nel testo attualmente vigente prevede che

“1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato.

2. La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la

certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato è pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il Sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.”

Ciò premesso si osserva che, nella fattispecie in argomento, la relazione di fine mandato del comune di Cogoleto è stata sottoscritta dal Commissario straordinario, anziché dal Sindaco uscente.

Come chiarito con la deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG della Sezione delle Autonomie, sebbene la disciplina dettata dal terzo comma dell'art. 4 in esame, per le ipotesi di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, si limiti all'espressione “sottoscrizione della relazione” senza indicare espressamente i soggetti tenuti a tale sottoscrizione, “tale adempimento non può che spettare al Sindaco o al Presidente della

Provincia poiché la lettura della norma deve essere posta in relazione con il precedente comma, che pone in capo a tali soggetti l'obbligo di provvedere alla relazione di fine mandato”.

In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente della relazione di fine mandato, infatti, è il Sindaco che subisce una sanzione consistente nella decurtazione della propria indennità. La relazione di fine mandato costituisce, pertanto, un atto proprio del Presidente della Provincia e del Sindaco, non demandabile al Commissario straordinario nominato in seguito allo scioglimento dell'organo consiliare.

L'obbligo di redigere e pubblicare la relazione di fine mandato appare funzionale, d'altra parte, a garantire pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativo-politica degli enti locali. In tal senso, rappresenta un adempimento che si affianca a quelli elencati nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente la disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (anch'esso presidiato da specifiche sanzioni).

La norma di riferimento dispone, infatti, che la relazione di fine mandato mira a realizzare *“il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa”*.

Riguardo le modalità applicative della sanzione prevista dalla legge, con deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG, la Sezione delle Autonomie di questa Corte ha statuito che *“...in assenza di un'espressa attribuzione normativa, la disposizione prevista dal comma 6 dell'art. 4 del d.lgs. N. 149/2011 si collochi tra le disposizioni precettive connotate da finalità di tutela della finanza pubblica, che spetta all'ente locale portare in attuazione. L'applicazione della sanzione pecuniaria è, quindi, di esclusiva spettanza dell'ente locale e, in particolare, deve essere attuata dagli uffici dell'Ente appositamente preposti alla liquidazione delle competenze”*.

P.Q.M

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria,

ACCERTA

il mancato adempimento dell'obbligo di redazione e pubblicazione da parte del Sindaco del Comune di Cogoleto, della relazione di fine mandato prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo n.149 del 2011;

DISPONE

la trasmissione, a cura della Segreteria della Sezione, della presente deliberazione, per gli adempimenti conseguenti, al Commissario straordinario, al Segretario comunale, al Responsabile del servizio finanziario ed all'Organo di revisione dei conti del Comune di Cogoleto e la sua pubblicazione sul sito internet del Comune, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n.33 del 2013.

Manda alla Segreteria della Sezione per i relativi adempimenti, comprensivi di quelli inerenti all'inserimento della pronuncia nel sito internet della Sezione.

Così deliberato in Genova, nella Camera di consiglio da remoto del 10 settembre 2020.

Il Magistrato estensore

Carmelina Adesso

Il Presidente

Fabio Viola

Depositato in segreteria il 10 settembre 2020

Il Funzionario preposto

Antonella Sfettina

